



## Contenuti della sessione

Normativa

Prospettive e sviluppi:

- ✓ Direttiva Europea
- ✓ Digitalizzazione

Obblighi legati alla tracciabilità dei rifiuti:

- ✓ Registro cronologico di carico e scarico:
  - Compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico
- ✓ Formulari:
  - Compilazione e tenuta dei formulari

Sanzioni

ececamere



## ***Istituzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti:***

**R.E.N.T.Ri** (Decreto n. 59/2023)

**Formulario trasporto rifiuti**

**Registro cronologico di carico e scarico**

ececamere



**R.E.N.T.Ri** **Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti**  
Laboratorio Sperimentale per la Prototipazione Funzionale

**Art. 35 della Direttiva Ue 2018/851:** gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi e altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi negli atti legislativi dell'Unione.

**Art. 6 del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,** istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal MASE e stabilisce i soggetti obbligati (**abrogazione introdotta dal D.lgs. 213/2022**).

**Art. 188-bis del D.lgs. 152/2006:** stabilisce l'articolazione e i principi di funzionamento del RENTRI.

- Inoltre a seguito della pubblicazione del Regolamento l'art. 188-bis è stato modificato e sullo stesso è stata inserita la specifica → il Registro Elettronico Nazionale è gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo Nazionale (di cui all'art. 212 D.lgs. 152/05).

ececamere



## Cosa contiene il Decreto

- **Modelli ed i formati del registro di carico e scarico dei rifiuti e del formulario** di identificazione con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
- Modalità di **iscrizione al Registro elettronico nazionale**, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi con la previsione di **criteri di gradualità** per la progressiva partecipazione degli operatori;
- Funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le **modalità di trasmissione dei dati** di registri e formulari, nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto (percorso che verrà desunto dal formulario (**modifica introdotta all'art. 188 bis comma 9 dal D.lgs. 213/2022**);
- Interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006 (**transfrontalieri**);



ececamere



## Cosa contiene il Decreto



- Le modalità di **condivisione** dei dati del registro elettronico con l'ISPRA al fine dell'inserimento degli stessi nel **Catasto** (art. 189 D.lgs. 152/06);
- Le modalità di **coordinamento** tra le comunicazioni di cui alla **Legge 70/94** e gli adempimenti trasmessi al Registro;
- Le modalità di **svolgimento** delle **funzioni** da parte **dell'Albo nazionale**;
- **Accesso** ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli **organi di controllo**;
- Le modalità per la **verifica** e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento di cui all'art. 188 c. 5, oltre alla responsabilità da attribuire all'intermediario.



ececamere



## Cosa contiene il Decreto



**Gli adempimenti previsti per gli art. 190, 193 saranno:**

digitali

per i soggetti obbligati (indicati all'art. 188 bis, comma 3-bis, D.lgs. 152/06) previsti nel Decreto legge 135 del 14/12/2018 art. 6 convertito con modifiche in L. 12 del 11/02/2019) e per coloro che intendono isciversi volontariamente

cartacei in tutti gli altri casi

**La modulistica (REGISTRI E FIR) sarà comunque scaricabile direttamente dal Registro**

**I modelli sono previsti nel Decreto.**

Fino all'entrata in vigore del comma 1 (sistema di tracciabilità art. 188-bis) **continuano ad utilizzarsi i DM 145/98, 148/98.**

A seguito di **successive novità tecniche o operative gli aggiornamenti** (ovviamente di natura non regolamentare) saranno adottati da successivi decreti.

ececamere



## Struttura del registro



Il Registro è **gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** con il **supporto tecnico operativo dell'Albo Nazionale dei Gestori** (rapporti con utenze, associazioni di categoria e di produttori di software, oltre a informazione e comunicazione)

E' composto da due parti:

una sezione **Anagrafica**, con i dati dei soggetti iscritti che conterrà dati e informazioni relative alle specifiche autorizzazioni (RECER);

una sezione **Tracciabilità**, con i dati provenienti dai registri di carico e scarico e dai formulari di identificazione del rifiuto.

ececamere



## I principi



L'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità devono rispettare alcuni principi:

Consentire il **collegamento** telematico tra i **sistemi gestionali** degli utenti e il Registro.

Favorire la **semplificazione amministrativa**.

Garantire un periodo preliminare di **sperimentazione**.

Garantire la **sostenibilità dei costi** a carico degli utenti (diritti di segreteria e contributo annuale introdotti *all'art. 188 bis, comma 6-bis, D.lgs. 152/06 →*).

Modifica introdotta dal D.lgs. 23/12/2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023

ececamere



## Soggetti obbligati



- Enti e Imprese che effettuano il **trattamento dei rifiuti**
- **Produttori** di rifiuti pericolosi
- Enti e Imprese che **raccolgono o trasportano** rifiuti pericolosi a titolo professionale
- **Commercianti ed intermediari** di rifiuti pericolosi,
- **Consorzi** istituiti per il recupero e il riciclaggio **di particolari tipologie di rifiuti**.
- Con riferimento ai **rifiuti non pericolosi**, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. → *quindi*:
  - *Trasportatori, commercianti ed intermediari*
  - *Imprese e Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di dieci (10) dipendenti*

ececamere



## Soggetti obbligati



*Possono iscriversi per operare come **delegati dei produttori**:*

- > associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse
- > gestore del servizio di raccolta
- > gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006

*Per conto dei produttori i delegati possono effettuare l'iscrizione e la trasmissione dei dati*

ececamere



## Sperimentazione



Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha affidato all'**Albo Gestori** la **sperimentazione** attraverso la realizzazione di un **prototipo** di alcune delle funzionalità del Registro elettronico nazionale e **dell'interoperabilità** con i sistemi gestionali in uso alle aziende.

L'Albo Nazionale Gestori ambientali ha affidato ad **Unioncamere** il compito di predisporre il prototipo.

Le **Associazioni di categoria** delle imprese, sulla base di un protocollo siglato con il Ministero, hanno coinvolto alcune imprese (quali produttori, trasportatori, gestori) a partecipare direttamente alla sperimentazione.

**A conclusione della prima fase** della sperimentazione l'**Albo** ha predisposto una **relazione** che ha evidenziato i risultati emersi, i punti forti e le criticità anche al fine di individuare eventuali modifiche o integrazioni da apportare in sede di scrittura regolamento di funzionamento.

**La sperimentazione è conclusa**

ececamere



Dal sito [www.rentri.gov.it](http://www.rentri.gov.it)



Home

**R.E.N.T.Ri**

Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti

ececamere



## REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023

È previsto un periodo transitorio per l'iscrizione al RENTRI e per l'adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento, in **un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi** dall'entrata in vigore del regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.

**Le modalità operative del RENTRI** – come ad esempio quelle per la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento e per la compilazione dei modelli **saranno definite dalla Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Albo nazionale gestori, con uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore.**

ececamere

## REGOLAMENTO - Tempistiche Iscrizioni



è stato pubblicato sul sito internet del Ministero [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it) e sul sito internet del RENTRI [www.rentri.gov.it](http://www.rentri.gov.it) il regolamento che fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze da parte dei soggetti coinvolti

Dalla data **di entrata in vigore** del Decreto l'iscrizione è effettuata con le **tempistiche** che seguono:

- a) a decorrere da **18 mesi** ed **entro i 60 giorni successivi**, per:
- **enti/imprese produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti**
  - **enti/Imprese produttori di rifiuti non pericolosi** da attività industriali e artigianali **con più di 50 dipendenti**
  - **tutti gli altri soggetti diversi dai produttori** (impianti di trattamento rifiuti, trasportatori commercianti/intermediari Consorzi)
  - **associazioni, delegati**
- b) a decorrere da **24 mesi** ed entro i 60 giorni successivi, per:
- **enti/imprese produttori di rifiuti pericolosi con dipendenti fra 10 e 50**
  - **enti/Imprese produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con dipendenti fra 10 e 50**
- c) a decorrere da **30 mesi** ed entro i 60 giorni successivi, per:
- **produttori di rifiuti pericolosi non indicati sui punti precedenti**

Imprese / Enti produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non iscritti all'Albo (art. 212 c.8), si iscrivono quando obbligati come produttori, e nei tempi che gli corrispondono.

ecocamere

## REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023



### Dipendenti (definizione)

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione,

è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

ecocamere



## REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023



### Definizioni:

- a) «**unità locale**»: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione
- b) «**operatore**»: il soggetto iscritto al RENTRI
- c) «**sistema gestionale**»: il sistema informatico utilizzato dall'operatore iscritto al RENTRI, attraverso il quale è possibile assolvere, tra gli altri, anche agli obblighi della tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari per l'identificazione dei rifiuti
- d) «**utente**»: il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni.

ececamere



## REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023



**I nuovi modelli** di registro di carico e scarico e formulario entrano in vigore per tutti gli operatori a partire da **[metà febbraio 2025]**

**I vecchi modelli** di registro di carico e scarico e formulario, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati.

ececamere



## REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023



E' stato pubblicato sul sito internet del Ministero [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it) e sul sito internet del RENTRI [www.rentri.gov.it](http://www.rentri.gov.it) il regolamento che fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze da parte dei soggetti coinvolti

### ALLEGATO TABELLA SCADENZE RENTRI

#### 1. Scadenze per l'iscrizione al RENTRI

<i>L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:</i>	<i>Data (art. 13, comma 1)</i>
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)	a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)	a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)	a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

#### 2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli

<i>Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)</i>	<i>Data (art.9, comma 1)</i>
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025

ecocamere



## REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023



E' stato pubblicato sul sito internet del Ministero [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it) e sul sito internet del RENTRI [www.rentri.gov.it](http://www.rentri.gov.it) il regolamento che fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze da parte dei soggetti coinvolti

### ALLEGATO TABELLA SCADENZE RENTRI

#### 3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale

<i>Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale</i>	<i>Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI

#### 4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale

<i>Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale</i>	<i>Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026

ecocamere



## REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Registro cronologico carico e scarico](#)



### Stabilisce:

- i nuovi modelli di registro e le istruzioni di compilazione
- l'obbligo di vidimazione e tenuta digitale dei registri a partire dall'iscrizione:
  - ✓ Dal 13 febbraio 2025 e sino alle scadenze per l'iscrizione al RENTRI il registro sarà in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI, da vidimare presso le CCIAA.
  - ✓ a seguire il registro sarà vidimato e tenuto in formato digitale
- l'obbligo di **trasmissione al RENTRI** dei dati annotati sul del registro di carico e scarico

Per la tenuta del registro in formato digitale, gli operatori possono utilizzare:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi messi a disposizione dal Ministero tramite il RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali («servizi di supporto»).

ececamere



## REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Registro cronologico carico e scarico](#)



### I sistemi gestionali devono garantire:

- il rispetto delle **regole tecniche** previste dal Codice dell'amministrazione digitale nella formazione del documento
- le **registrazioni devono essere consultabili** dagli enti di controllo
- la **possibilità di riproduzione dei documenti** e **l'estrazione** dagli archivi informatici dei dati trasmessi al RENTRI
- la **numerazione progressiva e non modificabile** di ciascuna registrazione
- che le **rettifiche** siano memorizzate e tracciate
- conservazione ...

ececamere



## Registro cronologico carico e scarico -> art. 190 D.lgs. 152/06



### Il Modello (Comma 2) ->

disciplinato con Decreto di cui all'art. 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) → rinvia al [regolamento](#)

Le **annotazioni** devono essere effettuate ->

entro **(almeno) 10 gg** lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore,
- dalla **data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino** per chi effettua raccolta /trasporto,
- dalla **data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino** per intermediario/commerciante e consorzi

entro **2 gg lavorativi** dalla presa in carico dei rifiuti per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento → con le **modifiche introdotte dal D.lgs. 213/2022 (16/06/2023)** viene introdotto l'obbligo di indicare le **quantità trattate e quelle prodotte**, ma non vengono date indicazioni relativamente alle tempistiche per la gestione di tali operazioni e quelle sui materiali.

entro **5 gg** per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (DPR 254/2003 art. 8 comma 3 – Norma speciale)

**Compilazione affidata a terzi** (comma 7) ->

I soggetti la cui produzione annua non eccede le 20 t di rifiuti non pericolosi e le 4 t di pericolosi possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scarico anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, .....tempistica diversa 1 mese....

ecocamere



## REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Trasmissione dei dati al RENTRI](#)



Gli operatori **trasmettono al RENTRI tutti i dati contenuti nel registro di carico e scarico digitale.**

La **trasmissione** dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con **cadenza mensile**, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

La **trasmissione** può essere effettuata mediante:

- ✓ interoperabilità tra il sistema gestionale dell'utente e il RENTRI
- ✓ i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La **trasmissione** al RENTRI può essere effettuata dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati ai sensi dell'art. 18 del Regolamento: *in questo caso la trasmissione viene effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.*

La **trasmissione non è dovuta** nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni.

ecocamere



## REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Pagamenti](#)



A completamento dell'iscrizione l'utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:

- **Diritto di segreteria** pari a 10€
- **Contributo annuale** diversificato in relazione alla tipologia di impresa
  - ✓ Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva
  - ✓ Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva
  - ✓ Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.

**ececamere**



## REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Formulari](#)



### Stabilisce:

- il **nuovo modello di FIR** con le relative modalità di compilazione
- fissa al **13 febbraio 2026** la scadenza a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il **FIR in formato digitale**
- prevede l'**obbligo di vidimazione digitale** sia per i FIR cartacei che digitali
- stabilisce l'**obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi da tutti i soggetti coinvolti**
- mette in capo al destinatario, nel caso di FIR digitale, l'**obbligo di trasmettere il formulario** controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

**ececamere**



## REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Formulari](#)



### Stabilisce che i produttori:

**Dal 13 febbraio 2025 fino al 12 febbraio 2026** emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei.

**La compilazione può essere effettuata utilizzando:**

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi messi a disposizione dal Ministero;
- manualmente

**La vidimazione avviene tramite il RENTRI**

**I vecchi modelli dei FIR, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati.**

**Dal 13 febbraio 2026 i produttori iscritti al RENTRI devono emettere il FIR in formato digitale.**

**La compilazione del FIR digitale può essere effettuata utilizzando:**

- i sistemi gestionali degli operatori;
- i servizi messi a disposizione dal Ministero tramite il RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali («servizi di supporto»).

**La vidimazione avviene tramite il RENTRI.**




## REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Formulari](#)



### **Il FIR è emesso in formato digitale esclusivamente:**

- Per i rifiuti pericolosi
- Per i rifiuti **non pericolosi** prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali/artigianali e derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, **quando il produttore ha più di 10 dipendenti.**

**Per i rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività non vi è obbligo di emissione del FIR in formato digitale**

**Dal 13 febbraio 2026 produttori, trasportatori e destinatari** iscritti trasmettono al RENTRI i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi nelle tempistiche fissate.

La **trasmissione** al RENTRI può essere effettuata mediante:

- interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI
- servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero

La **trasmissione** al RENTRI dei dati del FIR può essere effettuata anche dai soggetti che il produttore ha individuato **come delegati ai sensi dell'art. 18 del Regolamento.**



Formulari -> Art. 193 D.lgs. 152/06



**Il Modello (Comma 2) ->**

**disciplinato con Decreto di cui all'art. 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) → rinvia al regolamento**

Formulari -> **DISPOSIZIONI** di cui all'art. 193 D.lgs. 152/06

Il formulario:

è **emesso** dal **produttore o dal detentore dei rifiuti**,

**può essere emesso e compilato a cura del trasportatore**, a seguito di **richiesta del produttore o del detentore**, resta **ferma la responsabilità del produttore o del detentore** con riferimento alle informazioni di propria competenza

è **integrato e sottoscritto**, per la parte di propria competenza, **dagli operatori coinvolti** nelle diverse fasi del trasporto.

**l'acquisizione** da parte del produttore del formulario, compilato in tutte le sue parti avviene attraverso la IV copia, **vale ai fini** dell'art. 188 commi 4 e 5 del D.lgs. 152/06 → Responsabilità nella gestione dei rifiuti

ecocamere

**REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> Coloro che non hanno obbligo di iscrizione**



**Enti, imprese che hanno fino a 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi:**

- nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali
- derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie

**Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:**

- nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
- nell'ambito delle attività commerciali;
- nell'ambito delle attività di servizio;
- da attività sanitarie
- veicoli fuori uso

**Non devono**, in base all'art. 190 del D.lgs. 152, **tenere il registro cronologico di carico e scarico.**

Per il trasporto di rifiuti **possono continuare ad emettere i FIR in formato cartaceo.**

[Rimangono validi i **casi di esonero** (p.e. per i trasporti occasionali) o di utilizzo di documenti alternativi (p.e. per i rifiuti conferiti a circuiti organizzati di raccolta)]

**Il formulario può essere compilato a cura del trasportatore**, a seguito di richiesta del produttore che rimane responsabile delle informazioni.

**ATTENZIONE ->**

Se gli stessi soggetti producono anche un solo rifiuto pericoloso, dovranno iscriversi al RENTRI, e saranno soggetti alle nuove regole solo per quel singolo rifiuto. **Ovviamente resta possibile l'iscrizione volontaria.**

ecocamere



## REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> Coloro che non hanno obbligo di iscrizione



### Stabilisce:

**Fino al 12 febbraio 2025** emettono il **FIR cartaceo con i vecchi modelli** (DM 145/1998):

- ❖ Con compilazione manuale o con sistemi gestionali
- ❖ Con vidimazione presso la CCIAA o tramite il servizio delle Camere di commercio VIVIFIR.

**Dal 13 febbraio 2025** possono continuare ad emettere il FIR in **formato cartaceo**, ma con i **nuovi modelli**.

La **compilazione** può essere effettuata utilizzando:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La **vidimazione** avviene esclusivamente tramite il RENTRI, previa **registrazione**.

I **vecchi modelli dei FIR**, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati.

ececamere



## RIEPILOGO NORMATIVO




Normativa GENERALE D.lgs. 152/06:

- art. 188-bis -> tracciabilità (RENTRI)
- art. 190 -> registro cronologico di c/s
- art. 193 -> formulari

Normativa specifica/dettaglio:

- DM 59/2023 (RENTRI)
- Tempistiche previste dal RENTRI
- .....

ececamere



quindi **OGGI fino al 12 febbraio 2025**

continuiamo con le regole consuete  
*non possiamo parlare di doppio binario*

ecocamere

• **Articolo 193 del D.lgs. 152/2006**



## Formulari di trasporto rifiuti

**Che cosa sono** -> Documenti da utilizzarsi durante la fase di trasporto dei rifiuti, sui quali sono indicati i soggetti coinvolti, quantità, tempistica.

### Comma 1

*Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:*

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

ececamere

• **Articolo 193 del D.lgs. 152/2006**



## FORMULARIO

### Comma 7

*Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:*

- ✓ al trasporto di **rifiuti urbani** ai centri di raccolta di cui all'art. 183 effettuato dal produttore iniziale degli stessi;
- ✓ al soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- ✓ ai trasporti di **rifiuti speciali non pericolosi**, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario.

*Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.*

### Comma 8

*Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì al trasporto di **rifiuti speciali** di cui all'art. 184, comma 3, lettera a) [agricoli, agroindustriali..], effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento:*

- al gestore del servizio pubblico di raccolta, o
- al circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

ececamere



## Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



### FORMULARIO

*l'art. 188-bis, comma 1 disciplina il Sistema di tracciabilità dei rifiuti*

#### Comma 2

Con il Decreto di cui all'art. 188-bis, comma 1:

- **sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e**
- **le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al RENTRI,**
- **con possibilità di scaricare dal medesimo RENTRI il formato cartaceo.**

*Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta (esempio → raccolta metalli ferrosi e non ferrosi [cat. 4-bis], spurghisti).*

#### Comma 3

Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'art. 188-bis, comma 1:

- *continuano ad applicarsi il DM 145/98, nonché*
- *le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle CCIAA o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.*
- *la vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.*

ececamere



## Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



### FORMULARIO

#### Comma 4

*Fino all'emanazione del nuovo Decreto, il fir in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.*

*La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante pec sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.*

**Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.**

ececamere



## Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



### FORMULARIO

#### Comma 5

Fino alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto il fir, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il fir è:

- prodotto in format esemplare, conforme al Decreto 145/98,
- identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia.
- La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.
- Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.
- Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.
- Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.

Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

da cui → [vi.vi.Fir](#) applicazione operativa dal 8/03/2021

ececamere



## Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



### FORMULARIO

#### Comma 17 - fir e responsabilità

**Nella compilazione del FIR ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.**

**Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.**

ececamere



### Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



#### I formulari possono sostituire la documentazione per quanto riguarda:

- ✓ l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura art. 13 del D.lgs. 99/92: riportano le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del D.lgs. 99/92, sullo spazio "annotazioni" del formulario (**Comma 10**).
- ✓ Il modello F di cui al DM 392 del 16/5/96 (Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati (**Comma 16**).
- ✓ la scheda di cui all'allegato IB [SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA] del DM 8/4/2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato) (**Comma 16**).

#### I formulari sono sostituiti:

- ✓ dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'art. 194 D.lgs. 152/06, anche sulla tratta percorsa sul territorio nazionale (**Comma 9**).
- ✓ dal documento commerciale di cui al regolamento (Ce) 1069/2009 (**Comma 13**).

ececamere



### Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



- **La movimentazione** dei rifiuti all'interno di aree private non è trasporto.... (**Comma 11**).
- **La microraccolta** è intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo... effettuata nel termine massimo di 48 ore (**Comma 14**).
- **Gli stazionamenti dei veicoli** in configurazione di trasporto, soste tecniche .... purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione, non rientrano nelle attività di stoccaggio (**Comma 15**).

ececamere

### Articolo 193-bis del D.lgs. 152/2006



#### ➤ Trasporto intermodale.

**Comma 1** -> il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, .... effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi ..... **non rientra nelle attività di stoccaggio (art. 183, c. 1, lett. aa)**, a condizione che non *superi il termine finale di 30 g.* e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto *entro 6 g.* dalla data d'inizio **dell'attività di trasporto..**, Modifica introdotta dal D.lgs. 23/12/2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023

**Comma 2** -> Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico .... **il soggetto** al quale i rifiuti sono **affidati** **deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore**, all'autorità competente ed al produttore nonché, se esistente, all'intermediario o al soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. **Il produttore, entro i 24 g. successivi** alla ricezione della comunicazione è tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.

**Comma 3** -> L'invio della **comunicazione** e la presa in carico dei rifiuti nel rispetto dei termini indicati al comma 2 **escludono la responsabilità per attività di stoccaggio non autorizzato**.....

**Comma 4** -> **Gli oneri sostenuti** dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico dei rifiuti da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, **sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore** dei rifiuti, in solido tra loro

ecocamere

### Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



## FORMULARIO

Il formulario è **compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato** dal trasportatore al momento del trasporto del rifiuto.


Il formulario è **redatto** in quattro copie (carta chimica): una copia del formulario rimane presso il produttore o detentore; le altre tre, controfirmate e datate in arrivo al destinatario, restano: una copia al destinatario e due al trasportatore, che provvede a trasmetterne una (**la quarta copia**) al produttore o detentore dei rifiuti, a trasporto concluso. In questo modo il destinatario dà atto di aver ricevuto i rifiuti.

In caso di mancata ricezione della **quarta copia del formulario** nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana (alla Regione nell'ipotesi di trasporto transfrontaliero) al fine dell'esclusione della responsabilità.

ecocamere

**FORMULARIO PER IL TRASPORTO**

Modelli 1/2



FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: ..... Del .. /.. /..  
(DL n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero registro: .....

**(1) Produttore/Detentore:**

Unità locale .....  
C. fisc.: ..... N. Aut/Albo: ..... del .. /.. /..

**(2) Destinatario:**

Unità locale .....  
C. fisc.: ..... N. Aut/Albo: ..... del .. /.. /..

**(3) Trasportatore del rifiuto:**

Unità locale .....  
C. fisc.: ..... N. Aut/Albo: ..... del .. /.. /..

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di

**Annotazioni****(4) Caratteristiche del rifiuto:**

Descrizione .....  
Codice Europeo: .....  
Stato fisico: ..... (1) (2) (3) (4)  
Caratteristiche di pericolo: .....  
N. Colli/contenitori: .....

ecocamere

**FORMULARIO PER IL TRASPORTO**

Modelli 2/2



**(5) Rifiuto destinato a:** .....  
(recupero/smaltimento)  
Caratteristiche chimico-fisiche .....  
**(6) Quantità:** (-) Kg. o litri ..... (P. Lordo: ..... Tara: .....)  
(-) Peso da verificarsi a destino.  
**(7) Percorso (se diverso dal più breve):** .....  
**(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:** (SI) (NO)

**9) Firme:**

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE \*.....\*

FIRMA DEL TRASPORTATORE:

\*.....\*

**(10) Cognome e Nome conducente**

.....

Targa automezzo: .....

Targa rimorchio: .....

Data/ora inizio trasporto: ..... del .. /.. /..

**(11) - Riservato al destinatario**

Si dichiara che il carico è stato:

(-) accettato per intero

(-) accettato per seguente quantità (Kg o litri): .....

(-) respinto per le seguenti motivazioni: .....

Data .. /.. /.. FIRMA DEL DESTINATARIO

\*.....\*

ecocamere

**FORMULARIO PER IL TRASPORTO**  
**ALLEGATO II REGOLAMENTO**  
**Modelli 1/2**



FORMULARIO		DATA EMISSIONE		REGISTRO		REGISTRO: n. registrazione		
		g	g	m	a	a	No	
1) Produttore	Denominazione							Luogo di produzione e diverso dall'unità locale:
	Unità locale:							
	CF							
2) Detentore	Denominazione							
	Unità locale:							
	CF							
3) Destinatario	Denominazione							
	Unità locale:							
	CF							R D
4) Trasportatore e (in caso di trasporto a più tratti compilare l'aliquota)	Denominazione							
	Unità locale:							
	CF							
5) Intermediario Commerciale (in caso di più)	Denominazione							
	Unità locale:							
	CF							
6) Caratteristiche del rifiuto		Codice EER:		Descrizione				
Provenienza: Urbano		Speciale		Caratteristiche di pericolo (H)				
Quantità:		kg		l		Verificato in partenza		
Stato fisico: SP S L FP VS		Caratt. Chimico-Fisiche:		Nr.		Valida al: g g m m a a		
Analisi/rapporto di prova		Classificazione		N. ONU		Note:		
Trasporto ADR		Classe pericolo:		Rinfusa				
Aspetto esteriore dei rifiuti:		Num. Colli						
7) Firma Produttore/Detentore								
8) Nome e Cognome conducente								
Targa mezzo								Targa rimorchio
9) Ora/Data inizio trasp.		h	h	m	m	-	g g m m a a	
Percorso (se diverso dal più breve)								
10) MICRORACCOLTA (nel caso di microraccolta compilare l'aliquota "sezione microraccolta")								
11) Firma conducente:								
12) SEZIONE RISERVATA AL DESTINATARIO								
Accettazione		Acc. per intero		Acc. parzialmente		Respinto		
Quantità accettata		Kg		Kg		Causale: NC IR A		
Quantità respinta		Kg		Kg				
Ora/Data arrivo		h	h	m	m	-	g g m m a a	
Firma del Destinatario								

ecocamere

**FORMULARIO PER IL TRASPORTO**  
**ALLEGATO II REGOLAMENTO**  
**Modelli 1/2**



13) Trasbordo parziale	Denominazione nuovo trasport. o produttore originario						
	CF						
	N° FIR:						
14) Trasbordo totale	Denominazione nuovo trasportatore						
	Targa mezzo						
	CF						
15) Sosta tecnica	Luogo di stazionamento:						
	Ora/Data sospensione trasporto	h	h	m	m	-	g g m m a a
	Ora/Data ripresa trasporto	h	h	m	m	-	g g m m a a
16) IP° Destinatario	Denominazione						
	Unità locale:						
	Cod.Fis.						
17) Annotazioni	N.Aut./Comunicazione:						
	Quantità accettata						
	Ora/Data arrivo	h	h	m	m	-	g g m m a a
Firma del Destinatario							

ecocamere





Articolo 190 del D.lgs. 152/06



## Registro cronologico di carico e scarico

**Ché cosa è** -> il documento su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e conferiti.

Oltre alle:

**quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento: preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e attività di recupero.**

ececamere



Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



REGISTRO  
CRONOLOGICO  
CARICO  
E SCARICO

### **Chi è obbligato ->**

- chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- commercianti ed intermediari senza detenzione di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- gli enti e le imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- gli enti e imprese produttori iniziali di **rifiuti pericolosi** e
- gli enti e le imprese produttori iniziali di **rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 184 c.3 lettere, **con più di 10 dipendenti**:
  - c) - [rifiuti prodotti da lavorazioni industriali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinqies],
  - d) - [rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinqies],
  - g) - [rifiuti derivanti da impianti di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dal trattamento delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie]

ececamere

## Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



### Chi è esonerato (Comma 5) ->

- imprenditori agricoli art. 2135 C.c. e volume d'affari <= 8.000 euro annuo (**tutti i rifiuti**)
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212 comma 8)
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi fino a 10 dipendenti**

### Sono esclusi anche ->

I soggetti **abilitati** allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in **forma ambulante**, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art.266 c.5 D.lgs.152/06).

### Soggetti obbligati al registro ma con particolari modalità sempre per rifiuti pericolosi (Comma 6) ->

- ✓ imprenditori agricoli art. 2135 C.c. produttori iniziali
- ✓ soggetti che svolgono attività ATECO 96.0201, 960202, 960203, 960902 produttori iniziali (**compresi i 180103**)
- ✓ soggetti che non rientrano in organizzazione di Enti ed Imprese (**liberi professionisti**) quando indicati/obbligati di cui al comma 1

### come, attraverso ->

- ✓ conservazione progressiva per 3 anni del fir o documenti sostitutivi al fir
- ✓ conservazione progressiva per 3 anni dei documenti di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta

Modalità funzionale anche ai fini del MUD -> modifica introdotta dal D.lgs. 213/2023 in vigore dal 16/06/2023

ecocamere

REGISTRO  
CRONOLOGICO  
CARICO  
E SCARICO

## Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



### Il Modello ->

#### Comma 2 modello prossimo Decreto

Fino alla sua uscita si utilizza il DM 148/98 per quanto riguarda i dati e le modalità da utilizzare, compresa anche la numerazione e la vidimazione prevista dalle CCIAA

-> nuovo Decreto prevede **modello, dati e vidimazione** (ai sensi dell'art. 188-bis)

### Le annotazioni devono essere effettuate ->

entro **(almeno) 10 gg** lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore,
- dalla **data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino** per chi effettua raccolta /trasporto,
- dalla **data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino** per intermediario/commerciante e consorzi

entro **2 gg lavorativi** dalla presa in carico dei rifiuti per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento

-> con le **modifiche introdotte dal D.lgs. 213/2022 (16/06/2023)** viene introdotto l'obbligo di indicare le quantità trattate e quelle prodotte, ma non vengono date indicazioni relativamente alle tempistiche per la gestione di tali operazioni e quelle sui materiali.

-> entro **5 gg** per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (DPR 254/2003 art. 8 comma 3 – Norma speciale)

### Compilazione affidata a terzi ->

I soggetti la cui produzione annua non eccede **le 20 t di rifiuti non pericolosi e le 4 t di pericolosi** possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scarico anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

ecocamere

l'art. 188-bis, comma 1 disciplina il Sistema di tracciabilità dei rifiuti

REGISTRO  
CRONOLOGICO  
CARICO  
E SCARICO



**Articolo 190 del D.lgs. 152/2006**



**REGISTRO  
CRONOLOGICO  
CARICO  
E SCARICO**

**Ubicazione ->**  
sono tenuti **o resi accessibili** presso:

**ogni impianto di:**

- ✓ produzione
- ✓ stoccaggio/recupero/smaltimento

**sede operativa per:**

- ✓ raccoglitori/trasportatori
- ✓ commercianti/intermediari

**Conservazione ->**

- ✓ conservati, integrati ai fir, **per 3 anni** dalla data dell'ultima registrazione
- ✓ per le discariche **perennemente e poi consegnati** all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla chiusura dell'impianto
- ✓ per gli impianti **dismessi o non presidiati** presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto

**CdR (Comma 9) ->**

- Le operazioni di gestione dei CdR di cui all'art. 183 sono escluse dall'obbligo di registrazione per i rifiuti non pericolosi.
- Le operazioni di gestione dei CdR rientrano sul registro per i rifiuti pericolosi, unica operazione effettuata contestualmente e cumulativa per codice rifiuto al momento dell'uscita dal CdR





**REGISTRO DI CARICO E SCARICO Attività di produzione e gestione – MODELLO (All.A)**



<p><b>Scarico</b>     —</p> <p><b>Carico</b>     —</p> <p>del ..... n .....</p> <p>Formulario n ..... del .....</p> <p>Rif. operazioni di carico n .....</p>	<p><b>Caratteristiche del rifiuto</b></p> <p>a) CER .....</p> <p>b) Descrizione .....</p> <p>c) Stato fisico .....</p> <p>d) Classi di pericolosità .....</p> <p>e) Rifiuto destinato a: ( ) smaltimento cod. ....</p> <p>( ) recupero cod. ....</p>	<p><b>Quantità</b></p> <p>Kg .....</p> <p>Litri .....</p> <p>Metri cubi .....</p>	<p><b>Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto</b> .....</p> <p><b>Intermediario/Commerciante</b> .....</p> <p>Sede .....</p> <p>C.F. ....</p> <p>Iscrizione Albo n. ....</p>	<p><b>Annotazioni</b></p>
--	--	---	--	---------------------------







### Norme speciali

1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

Art. 254, D.lgs. 152/06

### Abbandono di rifiuti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, **abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee** → sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro. **Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi**, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Art. 255, D.lgs. 152/06

ececamere



### Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una **attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui ..... è punito.....**
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai **titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192,...**
3. .... **realizza o gestisce una discarica non autorizzata...**
4. .... **inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni ....**
5. **effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti ....**

Art. 256, D.lgs. 152/06

ececamere



## SANZIONI



### Le sanzioni si applicano per:

- **Violazione degli obblighi di comunicazione** (modello unico di dichiarazione - MUD) **errata trasmissione o incompleta o inesatta** → puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. Se effettuata entro il 60° giorno dalla scadenza la sanzione si riduce da 26 a 160 euro.
- **Tenuta errata od incompleta dei registri obbligatori** → puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. **Se il registro si riferisce a rifiuti pericolosi** la sanzione va da 10.000 a 30.000 euro, nei casi più gravi si applica la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
- **Trasporto di rifiuti senza formulario o senza documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta dati incompleti o inesatti.** Si applica anche a chi, nella **predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto** → puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 10.000 euro.

Art. 258, D.lgs. 152/06

ececamere



## SANZIONI



### SANZIONE RIDOTTA

Nel caso di imprese che abbiano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime sono ridotte rispettivamente da 1.040 a 6.200 euro per rifiuti non pericolosi e da 2.070 a 12.400 euro per rifiuti pericolosi.

*Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.*

Art. 258, comma 3, D.lgs. 152/06

ececamere



## SANZIONI



### I soggetti

**Conorzi (Conai o altri consorzi indipendenti con analoghe finalità art. 221) Responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati** che non effettuano la comunicazione di cui all'art. 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto → sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. Se la comunicazione sia effettuata entro il 60° giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 euro.

**Art. 258, comma 6 e 7 D.lgs. 152/06**

ececamere



## SANZIONI



**Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni dell'art. 258 oppure commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione per chi con più azioni commette anche in tempi diversi più violazioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.**

**Art. 258, comma 9, D.lgs. 152/06**

**Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati completi o inesatti sono applicate SOLO nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti, fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.**

**In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.**

**Art. 258, comma 13, D.lgs. 152/06**

ececamere



## SANZIONI



**La mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis**, nelle tempistiche e con le modalità definite nel Decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.

**La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi** con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.

*Art. 258, comma 10, D.lgs. 152/06*

ececamere



## SANZIONI



### Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una **spedizione di rifiuti costituente traffico illecito** ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (Cee) 1° febbraio 1993, n. 259 (oggi **Reg. CE n. 1013 del 14 giugno 2006**), o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso ..
2. Alla sentenza di condanna o se emessa ai sensi dell'art. 444 del C. di procedura penale ne consegue la confisca del mezzo.

*Art. 259, D.lgs. 152/06*

### Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n° 52633 del 20 novembre 2017

Reato che si caratterizza per « l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente»

ececamere



## SANZIONI



**L'art. 260 del D.lgs. 152/06 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) è stato abrogato**

I richiami che erano contenuti nell'art. devono intendersi riferiti all'art. 452-quaterdecies del Codice penale (come indicato dall'art. 8 D.lgs. 21/08).

Il reato di '**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**' (ai sensi dell'art. 25-undecies D.lgs. 231/01) è parte del regime della responsabilità amministrativa delle persone, società e associazioni anche se prive di personalità giuridica.

**Abrogati anche gli articoli 260-bis (Sistema informativo di controllo della tracciabilità) e 260-ter (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca) del D.lgs. 152/06.**

ececamere



## Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti



**Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito** con la reclusione da 1 a 6 anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 3 a 8 anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

**Il giudice**, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, **ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.**

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.<sup>(\*)</sup>

<sup>(\*)</sup> L'articolo è stato inserito dall'art. 3 del D.lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, c. 85, lett. q), della L 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.

**Articolo 452 quaterdecies Codice penale**

ececamere



## Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti



1. **L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere** al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

**Articolo 444 Codice di procedura penale**

**ecocamere**

**ecocerved**

**CONTATTI:**  
[formazione@ecocerved.it](mailto:formazione@ecocerved.it)  
[info@ecocamere.it](mailto:info@ecocamere.it)

03/10/2023